

## STATUTO ASSOCIATIVO

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, nonché 1 e seguenti D.P. R. 10.02.2000 n.361, è costituita un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: **IUVAS** ETS (in conformità con la normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore) di seguito citata come IUVAS, una libera Associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap.III, art.36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

La sede dell'Associazione risiede nel Comune di Firenze, le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non comportano variazioni allo Statuto.

### Art. 2

#### Scopi e attività

**IUVAS** è fondata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, pertanto è vietata la distribuzione di utili tra gli Associati anche in modo indiretto (come espresso al punto 3 del presente Statuto) ed opera per promuovere, sostenere, coordinare attività istituzionali di formazione sviluppo e potenziamento e ricerca avanzata.

L'Associazione promuove esclusivamente fini di solidarietà sociale ovvero attività di ricerca tecnica, scientifica e ambientale; attività di rilevanza culturale, di valorizzazione e tutela dell'ambiente antropico ed extra antropico; attività di studio dei sistemi di miglioramento per la vita urbana; in via complementare attività di formazione e informazione sui tematiche relative ad: urbanistica, architettura, tecnologia, ambiente, sicurezza, energia, innovazione, sicurezza e prevenzione. L'Associazione, inoltre, impiegherà il know-how dei propri associati per svolgere attività di Protezione Civile sul territorio nazionale ed internazionale negli opportuni e specifici ambiti di pertinenza e scenari.

Le attività di interesse generale promosse dall'Associazione in classificazione ICNPO sono definite come:

- 1100 - Attività culturali ed artistiche
- 2400 - Ricerca
- 4200 - Servizi di assistenza nelle emergenze
- 5100 - Protezione dell'ambiente
- 6200 - Tutela e sviluppo del patrimonio abitativo
- 12100 - Altre attività non classificate altrove

In ottemperanza all' articolo 5, comma 1 del codice del Terzo settore (D.lgs 3 luglio 2017, n. 117) si identificano nelle seguenti attività di interesse le finalità percorse dall'Associazione:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate salvo le attività direttamente connesse. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

### Art. 3

#### **Assenza di scopi lucrativi**

L'Associazione IUVAS non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Art. 4

#### **Bilancio sociale di esercizio**

Ogni anno devono essere redatti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dal Consiglio Direttivo e devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, le entrate a qualunque titolo pervenuti. Il bilancio coincide con l'anno solare. Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle connesse. Entro il 30/02 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione e deposito presso il RUNTS.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

### Art. 5

#### **Durata dell'Associazione**

La data di fondazione dell'Associazione è indicata nel 20/01/2017 così come espresso nell'Atto Costitutivo depositato presso l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Firenze. La durata dell'attività dell'Associazione IUVAS è a tempo indeterminato.

### Art. 6

#### **Organi**

Sono Organi dell'Associazione **IUVAS**

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente e il Vice-presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere

Gli organi elettivi dell'Associazione rimangono in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili ad oltranza.

### Art. 7

#### **Modalità di associazione**

Possono associarsi tutti coloro persone fisiche o Enti pubblici e privati che, per specifiche competenze disciplinari, abbiano interesse agli scopi comuni mediante richiesta scritta al Presidente di IUVAS che valuta periodicamente le domande di ammissione all'Associazione di concerto con il Consiglio Direttivo, verificando anche l'accettazione, da parte del richiedente, del presente Statuto e del regolamento.

In caso di rigetto della domanda, il Presidente deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

## Art. 8

### **Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel registro soci da almeno tre mesi. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto così come espresso dall'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio Direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo, oppure dai soci quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dell'Associazione da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con invito concordato nel regolamento sociale. Nella convocazione deve essere indicata la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'Assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e [quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria, quando prevista, concorre a:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

## Art. 9

### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione; presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Ha diritto di insediamento all'interno del Consiglio Direttivo, coordinandone eventualmente le attività e sovrintendendo all'esecuzione delle relative deliberazioni. Può delegare tutte o parte delle sue mansioni al Vice-presidente o ad un componente dello stesso Consiglio Direttivo. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente rappresenta l'Associazione in qualità di delegato su esplicita notificazione del Presidente in carica. Gli incarichi di vicepresidenza non possono essere delegati a terzi in via autonoma. Il Vicepresidente può ricoprire cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 10

#### **Consiglio Direttivo**

Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori e rimarrà in carica cinque anni. Successivamente il Consiglio Direttivo verrà nominato dall'Assemblea a maggioranza tra gli aventi diritto e sarà composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri. Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato; Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei suoi membri, cura il buon andamento dell'Associazione, ne promuove e dirige le attività, ne amministra il patrimonio e rende conto annualmente della gestione alla Assemblea ordinaria, della quale esegue le deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo definisce la politica generale dell'Associazione e le strategie di promozione e comunicazione delle proprie attività. Redige e modifica il Regolamento Associativo. I membri del Consiglio Direttivo debbono garantire la loro disponibilità a partecipare alle riunioni, regolarmente convocate, con un preavviso di una settimana. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta ogni semestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano. Le decisioni vengono adottate a maggioranza.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Nell'eventualità di rinuncia della carica da parte di un membro del Consiglio Direttivo, entra in sostituzione il primo non eletto dalle ultime elezioni di mandato. In caso di impossibilità, i membri in carica propongono una figura a sostituzione dell'uscito, procedendo poi all'approvazione secondo voto a maggioranza.

Art. 11

#### **Il Tesoriere**

Il Tesoriere può venire nominato nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo all'interno del Consiglio Direttivo stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12

#### **Diritti, doveri e decadimento degli associati**

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e visionabili presso la sede associativa entro 30 giorni dalla richiesta espressa in forma scritta e controfirmata dal ricevente. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: visione in forma privata nel rispetto della vigente normativa della privacy così come espresso dal regolamento UE 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation).

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie o del regolamento, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione si intende di durata annuale rinnovabile con il pagamento della quota sociale. Al termine dell'annualità i soci che non provvederanno a regolarizzare la quota annuale o con morosità superiore ai sei mesi saranno cancellati dal registro soci senza ulteriore comunicazione.

Art. 13

#### **Regolamento associativo**

Ogni associato iscritto è tenuto all'osservanza del Regolamento Associativo stilato e revisionato dal Presidente in concerto con il Consiglio Direttivo. Il Regolamento definisce ed attua nel dettaglio il presente Statuto. L'inosservanza del regolamento prevede il recesso dall'Associazione come previsto nell'Art. 12 del presente Statuto.

## Art. 14

### **Organo di controllo**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

## Art. 15

### **Organo di revisione**

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

## Art. 16

### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione IUVAS è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- b) dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dalle liberalità e da qualsiasi ricavo o introito non espressamente destinato alle spese di esercizio;
- c) dagli avanzi di gestione che il Consiglio Direttivo abbia espressamente destinato a patrimonio.

## Art. 17

### **Spese e contributi**

Alle spese occorrenti per la realizzazione dei compiti istituzionale si provvederà con: contributi, annuali o straordinari, da parte dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali, e con ogni altro contributo da parte di Enti o persone fisiche in sede italiana o internazionale; introiti provenienti dalle attività dell'Associazione, al netto di quanto corrisposto ai soggetti incaricati dello svolgimento delle attività; le quote sociali annue; i redditi derivanti dall'impiego dell'eventuale patrimonio; le liberalità ed i contributi non destinati a patrimonio; gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci non destinati a patrimonio.

## Art. 18

### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

## Art. 19

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.